

BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO (RISTORI) IN FAVORE DI IMPRESE TURISTICHE LOCALIZZATE NEI COMUNI UBICATI ALL'INTERNO DI COMPRESORI SCIISTICI, A VALERE SUI FONDI DI CUI AL D.L. 22 MARZO 2021, N. 41, ART. 2, COMMA 2, LETT. C) E D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73, ART.3

1. Tipologia ed oggetto dell'intervento

Il presente intervento è finalizzato alla concessione di un contributo straordinario una tantum a fondo perduto riconosciuto dallo Stato alle imprese situate nei Comuni ricadenti nei comprensori sciistici della Regione Marche. Il contributo è riconosciuto in relazione all'emergenza Covid 19 e gestito dalla Regione Marche.

La ripartizione dei contributi relativi alle risorse stanziare, pari a € 4.485.759,00, è disposta in relazione a quanto stabilito dalla L. 21 maggio 2021, n.69, di conversione con modificazioni del D.L. 22 marzo 2021, n.41, art. 2, e ss. mm. ii. e dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, di conversione, con modificazioni, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 — Assegnazione fondi statali per il sostegno a imprese turistiche dei comprensori sciistici, e l'assegnazione è effettuata in base alle istanze presentate secondo le modalità descritte nel presente Bando.

Con **DGR n. 840 del 05 luglio 2021** "Definizione dei comprensori sciistici della Regione Marche ai fini della ripartizione delle risorse stanziare dall'art.2 del D.L.n.41/2021 a favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico svolte nei comuni ubicati al loro interno", la Regione, nell'**allegato A**, ha provveduto ad individuare **n.5 comprensori sciistici**.

Per ogni comprensorio vengono distinti Comuni in fascia A (= comuni sede di impianto), Comuni in fascia B (= con territori entro 15 chilometri dall'impianto o lungo percorsi di collegamento agli impianti), Comuni in fascia C (= con bassa incidenza dell'economia sciistica che riguarda solo parte del territorio o specifiche categorie di imprese):

Comprensorio n. 1

Denominazione: Montefeltro, Monte Carpegna

Comuni sede di impianto (fascia A): Montecopiolo¹, Carpegna

Comuni di Comprensorio di fascia B: Frontino, Pietrarubbia

Comuni di Comprensorio di fascia C: Montecerignone, Macerata Feltria

Comprensorio n. 2

Denominazione: Monte Nerone

Comuni sede di impianto (fascia A): Piobbico

Comuni di Comprensorio di fascia B: Apecchio

Comuni di Comprensorio di fascia C: Acquafredda, Urbania, Sant'Angelo in Vado

Comprensorio n. 3

Denominazione: Monte Catria

Comuni sede di impianto (fascia A): Frontone

Comuni di Comprensorio di fascia B: Cantiano, Serra Sant'Abbondio

Comuni di Comprensorio di fascia C: Cagli, Pergola

¹ Il Comune di Montecopiolo, con Legge n.84 del 28/05/2021 è distaccato dalla Regione Marche ed aggregato alla Regione Emilia Romagna. Tuttavia, nell'ambito degli atti che stanno adottando le due Regioni interessate al fine di gestire i procedimenti e le attività già in corso al momento dell'entrata in vigore della legge sopracitata, si è convenuto di mantenere in capo alla Regione Marche i procedimenti oggetto della presente deliberazione.

Comprensorio n. 4

Denominazione: Monti Sibillini

Comuni sede di impianto (fascia A): Sarnano, Bolognola, Ussita, Castelsantangelo sul Nera

Comuni di Comprensorio di fascia B: Amandola, Fiastra, Pievetorina, Visso,

Comuni di Comprensorio di fascia C: Gualdo, San Ginesio, Montefortino, Montemonaco

Comprensorio n. 5

Denominazione: Forca Canapine e Monte Piselli

Comuni sede di impianto (fascia A): Arquata del Tronto, Impianti Monte Piselli (Abruzzo)

Comuni di Comprensorio di fascia B: Acquasanta Terme, Folignano, Montegallo

Comuni di Comprensorio di fascia C: Ascoli Piceno

Inoltre, con l'**Allegato B**, la DGR 840/2021 definisce i **comparti sciistici regionali ai fini della ripartizione delle risorse stanziare dall'art.2 del D.L.n.41/2021** a favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico svolte nei comuni ubicati al loro interno, **escludendo pertanto i Comuni afferenti i comprensori sciistici che non sono più stati operativi dal 2016 a causa del sisma.**

Sono quindi **esclusi dalla ripartizione delle risorse i Comuni di:**

Fascia A: Castelsant'Angelo sul Nera, Arquata del Tronto;

Fascia B: Pieve Torina, Visso, Montegallo;

Fascia C: Montemonaco;

mentre il **Comune di Ussita** è escluso come Comune di Fascia A, ma **inserito in Fascia B**, come Comune distante non oltre 15 km dagli impianti ovvero situato lungo i percorsi di collegamento.

2. Beneficiari

Ai sensi della DGR n. 1632 del 28 dicembre 2021, riguardante l'assegnazione dei fondi statali per il sostegno a imprese turistiche dei comprensori sciistici, sono beneficiari delle risorse di cui al presente bando le **imprese turistiche, così come definite dall'art. 4 del Codice di cui all'Allegato 1 al D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79**, il quale recita: *“sono imprese turistiche quelle che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica”*.

Per partecipare al presente bando, tali imprese devono essere **in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:**

- a. avere unità operativa in uno dei comuni facenti parte dei comprensori sciistici definiti dalla Regione Marche con DGR n.840 del 05 luglio 2021, come da allegato B;
- b. essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio;
- c. non essere in difficoltà alla data del 31/12/2019, ai sensi dell'art. 61, comma 1, del D.L. 34/2020 ovvero essere state avviate dal 01/01/2020 al 31/12/2020;
- d. essere attive al momento della presentazione della domanda e non essere sottoposte a procedure di liquidazione (anche volontaria), fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali in corso o nel biennio antecedente la data di presentazione della domanda;
- e. rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia fiscale, previdenziale, di sicurezza dei lavoratori e dei partecipanti impegnati nelle iniziative approvate, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell'ambiente;
- f. essere in regola con la normativa antimafia (D. Lgs. n. 159 del 6.09.2011);
- g. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali

a favore dei lavoratori, verificabile attraverso il DURC;

h. non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono stati individuati dalla Commissione Europea quali illegali o incompatibili (c.d. clausola "DEGGENDORF").

A. Le imprese con unità operativa in comuni classificati dalla DGR n.840 del 05 luglio 2021 in fascia A), devono svolgere un'attività in via primaria o prevalente identificata dai seguenti codici ATECO:

10.71 - PRODUZIONE DI PANE; PRODOTTI DI PASTICCERIA FRESCHI

47.1 - COMMERCIO AL DETTAGLIO IN ESERCIZI NON SPECIALIZZATI

47.2 - COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E TABACCO IN ESERCIZI SPECIALIZZATI

47.3 - COMMERCIO AL DETTAGLIO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN ESERCIZI SPECIALIZZATI

47.6 - COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ARTICOLI CULTURALI E RICREATIVI IN ESERCIZI SPECIALIZZATI

47.7 - COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ALTRI PRODOTTI IN ESERCIZI SPECIALIZZATI

49.32 - TRASPORTO CON TAXI, NOLEGGIO DI AUTOVETTURE CONCONDUCENTE

49.39.09 - ALTRE ATTIVITÀ DI TRASPORTI TERRESTRI DI PASSEGGERI NCA

55 - ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI

56 - RISTORANTI E ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE MOBILE

77.21 - NOLEGGIO DI ATTREZZATURE SPORTIVE E RICREATIVE

79 - ALTRI SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE

85.51 - CORSI SPORTIVI E RICREATIVI

93.29 - ATTIVITÀ SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DI DIVERTIMENTO (ESCLUSO 93.29.30)

96.04.10 - SERVIZI DEI CENTRI PER IL BENESSERE FISICO (esclusi gli stabilimenti termali).

B. Le imprese con unità operativa in comuni classificati dalla DGR n.840 del 05 luglio 2021 in fascia B), devono svolgere un'attività in via primaria o prevalente identificata dai seguenti codici ATECO:

55 - ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI

56 - RISTORANTI E ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE MOBILE

77.21 - NOLEGGIO DI ATTREZZATURE SPORTIVE E RICREATIVE

85.51 - CORSI SPORTIVI E RICREATIVI

93.29 - ATTIVITÀ SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DI DIVERTIMENTO (ESCLUSO 93.29.30)

96.04.10 - SERVIZI DEI CENTRI PER IL BENESSERE FISICO (esclusi gli stabilimenti termali)

C. Le imprese con unità operativa in comuni classificati dalla DGR n.840 del 05 luglio 2021 in fascia C), devono svolgere un'attività in via primaria o prevalente identificata dai seguenti codici ATECO:

77.21 - NOLEGGIO DI ATTREZZATURE SPORTIVE E RICREATIVE

85.51 - CORSI SPORTIVI E RICREATIVI

93.29 - ATTIVITÀ SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DI DIVERTIMENTO (ESCLUSO 93.29.30)

3. Descrizione dell'intervento

L'intervento prevede l'erogazione di un contributo a fondo perduto in favore dei soggetti destinatari di cui al punto 2, per l'attività dagli stessi esercitata, secondo due modalità:

A) I soggetti destinatari di cui al punto 2, che hanno subito, per l'anno 2020, una riduzione del volume di attività nella percentuale minima del 30%, rispetto alla media dei volumi di fatturato delle annualità 2017/2018/2019, possono richiedere il contributo dichiarando la riduzione subita.

In tale caso la perdita va dimostrata tramite certificazione dello studio commerciale di riferimento dell'impresa ovvero altro soggetto responsabile.

Per tale tipologia di richiesta il contributo a fondo perduto non può superare il **50% della media suddetta**.

Per le attività turistiche localizzate in comuni classificati in fascia A), ai sensi della DGR n.840 del 05/07/2021, e ad una **altitudine superiore ai 1000 metri**, il contributo è elevato fino ad un **massimo del 80%** della perdita del volume di attività di cui sopra.

Possono presentare richiesta di contributo anche le imprese avviate nel triennio considerato (2017, 2018, 2019), purché attive alla data di presentazione della domanda e non in difficoltà alla data del 31/12/2019. Tali imprese dovranno comunque dimostrare, per l'anno 2020, la riduzione del volume di attività nella percentuale minima del 30% rispetto alla media dei volumi di fatturato delle annualità precedenti di attività, comprese fra il 2017 e il 2019.

NOTA BENE:

Per le imprese con unità operativa localizzata in uno dei Comuni del "cratere", interessati dal sisma 2016, è possibile prendere a riferimento il volume di attività dell'anno 2015, in alternativa alla media delle annualità 2017/2018/2019.

Ai sensi della DGR n. 840/2021, allegato B, i Comuni sono, in specifico: Sarnano, Bolognola, Amandola, Fiastra, Ussita, Montefortino, Gualdo, San Ginesio, Acquasanta Terme, Folignano, Ascoli Piceno.

Un'impresa può presentare la domanda di contributo per ognuna delle unità locali in cui svolge in modo continuativo la sua attività. **L'impresa può quindi presentare più domande, una per ognuna delle unità operative che hanno subito perdita.**

In questo caso la riduzione del volume di affari considerata è la riduzione riferita alla **specifica unità operativa** e non la riduzione complessiva del volume di affari dell'impresa.

Si precisa che, per tali fattispecie, il controllo regionale sarà effettuato per ogni domanda presentata e, nel caso in cui i controlli diano esiti negativi, sarà revocato il contributo complessivo concesso all'impresa per tutte le domande presentate. Saranno dovuti anche gli interessi legali.

Le imprese che hanno avviato l'attività dal 01/01/2020 al 31/12/2020 possono presentare richiesta, ma esclusivamente per un contributo forfettario, così come indicato alla successiva lettera B).

B) In alternativa alla richiesta di contributo secondo i criteri illustrati nella precedente lettera **A)**, le imprese possono optare per la richiesta di un **contributo forfettario** pari a € 5.000,00.

Tale tipologia di richiesta è semplificata e non richiede dimostrazione della perdita del volume di affari. L'impresa può però presentare un'unica richiesta di contributo, valida per tutte le unità operative attive, per un importo forfettario unico, comunque pari ad € 5.000,00.

Le imprese che hanno avviato l'attività dal 01/01/2020 al 31/12/2020 possono richiedere esclusivamente il contributo forfettario. L'importo è ridotto a € 2.500,00.

La domanda, per entrambe le tipologie di richiesta previste, deve essere presentata dal Legale Rappresentante, o da altri soggetti formalmente delegati (Commercialisti, Sindacati, Patronati). In entrambi i casi, ai fini dei controlli, l'impresa ovvero il soggetto delegato è obbligato a conservare per 5 anni tutta la documentazione probatoria di quanto dichiarato.

L'IBAN indicato nella domanda per la riscossione del contributo concesso deve essere obbligatoriamente intestato al destinatario del contributo.

Per volume di attività si intende l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi che concorrono alla formazione del volume di affari (ai sensi dell'art.20 D.P.R. 633/72), come emergente dalla dichiarazione IVA.

Per avvio di attività si intende la data di iscrizione al Registro delle imprese ovvero la data coincidente con l'effettivo inizio, come documentato dai ricavi.

4. Intervento finanziario

Il presente intervento costituisce aiuto di Stato ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 " e successive modifiche e integrazioni nonché nel rispetto delle disposizioni contenute nella decisione della Commissione Europea C(2020) 3482 del 21/5/2020 che ha autorizzato le misure contenute negli articoli dal 53 al 63 del DL 34/2020. I contributi di che trattasi potranno essere concessi ai sensi del VI emendamento fino al 30/06/2022 a condizione che la Commissione europea approvi la normativa nazionale che recepisce il suddetto VI emendamento. In alternativa si concederà il massimale di 200 000 EUR per gli aiuti «de minimis» che un'impresa unica può ricevere nell'arco di tre anni da uno Stato membro, come previsto dal Regolamento UE 1407/201.

5. Presentazione della domanda

La domanda e gli allegati necessari, dovranno essere presentati obbligatoriamente nei termini e con le modalità previste, esclusivamente attraverso la piattaforma web appositamente predisposta, accedendo al seguente link:

<https://procedimenti.regione.marche.it/Pratiche/Avvia/13321>
(accesso diretto al procedimento 13321)

Ulteriore documentazione relativa al bando, riguardante criteri, condizioni e termini per la richiesta del contributo, inclusa la modulistica sopra citata, completa di manuale di istruzioni per l'autenticazione, l'accesso e l'uso dell'applicativo, sarà disponibile anche ai seguenti indirizzi:

<https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi>
<https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Marche-Promozione/Turismo/Contributi-Finanziamenti-Turismo>

La domanda deve essere presentata dal Legale Rappresentante, o da altri soggetti formalmente delegati (Commercialisti, Sindacati, Patronati). In quest'ultimo caso occorrerà compilare e firmare una delega, disponibile ai link su indicati, come la restante modulistica.

Tale delega va obbligatoriamente allegata alla richiesta di contributo.

Sarà possibile **presentare domanda** di contributo a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul Bollettino ufficiale della Regione Marche (B.U.R.M.).

La **data di scadenza per la presentazione delle domande** è fissata al trentesimo giorno dalla data

di pubblicazione del presente bando sul B.U.R.M.

Se la scadenza dovesse ricadere in una giornata festiva, sarà da intendersi nel primo giorno feriale successivo.

Fanno fede la data e l'ora della piattaforma informatica regionale.

La piattaforma regionale consente di compilare la domanda di contributo e di rendere le dichiarazioni (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) sui requisiti necessari a verificare le condizioni di ammissibilità e a fornire le informazioni indispensabili per determinare l'ammontare del contributo.

Le domande inserite ma non inviate non sono ammissibili in alcun modo.

La procedura di presentazione della domanda prevede l'autenticazione dell'utente.

Il legale rappresentante deve disporre di apposite credenziali di tipo "forte" ossia credenziali nominative rilasciate previo riconoscimento di persona con documento di identità. Sono supportate le modalità di identificazione che la normativa impone per l'accesso ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione: SPID, CIE Carta identità elettronica o, in alternativa, CNS carta nazionale dei servizi. Per ulteriori dettagli sull'autenticazione si rimanda alle indicazioni riportate nella pagina web: <https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agenda-Digitale/Cittadinanza-digitale/Cohesion>.

A seguito dell'invio telematico della domanda, accedendo ad uno specifico link pubblicato nella medesima pagina dell'Avviso, ogni soggetto richiedente potrà visionare e scaricare la domanda inviata contenente il numero di protocollo, avente valore di ricevuta di trasmissione. Al medesimo link, l'utente potrà visualizzare l'esito della propria domanda, una volta che gli uffici regionali avranno concluso l'istruttoria.

Una volta inviate, le domande non sono più modificabili. Nel caso in cui sia necessario modificarle, il richiedente potrà solo ripresentare una nuova domanda secondo le modalità ed entro i termini previsti per la presentazione.

Nel caso in cui vengano inserite più domande di contributo per la stessa unità locale, verrà presa in considerazione solo l'ultima domanda inserita, in base alla data e ora presenti nella piattaforma di cui al link sopracitato.

In ultimo, nel caso in cui si ravvisi la necessità di ritirare la domanda, anche successivamente alla scadenza prevista per la presentazione delle stesse, è necessario presentare richiesta tramite pec, inoltrata al seguente indirizzo: regione.marche.funzionect@emarche.it

6. Procedimento amministrativo

La struttura amministrativa regionale procederà all'istruttoria delle domande, sulla base dei criteri e delle modalità previste dal bando, avvalendosi degli esiti dell'elaborazione automatica delle domande di contributo realizzata dalla piattaforma informatica regionale.

L'ufficio regionale competente, in base a tale elaborazione, predisporrà quindi il relativo decreto di concessione e liquidazione con allegato l'elenco dei beneficiari dei contributi.

7. Erogazione del contributo

I contributi verranno erogati fino ad esaurimento delle risorse.

Nel caso in cui le risorse stanziare non siano sufficienti a soddisfare le richieste pervenute, l'assegnazione dei contributi verrà calcolata sulla base di una riduzione proporzionale, eccetto per le attività turistiche localizzate in comuni classificati in fascia A) e ad una altitudine superiore ai 1000 metri. Queste, ai sensi della DGR n.840 del 05/07/2021, mantengono comunque il contributo

richiesto e concedibile.

Le agevolazioni concesse sono cumulabili con altre agevolazioni, sovvenzioni o contributi concessi per le medesime finalità di cui al presente Bando, fino alla concorrenza del tetto massimo di contributo stabilito.

8. Controlli e revoche

A seguito della liquidazione del contributo l'amministrazione regionale effettuerà controlli, nonché eventuali sopralluoghi, per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese, richiedere chiarimenti ed esplicitazioni che dovranno essere fornite entro il termine indicato.

La Regione effettuerà un controllo a campione su almeno il 5% delle domande ammesse a contributo in ragione del rischio e dell'entità del beneficio e, nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, ai sensi del DPR 445/2000.

Il contributo potrà essere revocato, qualora si verifichi una sola delle seguenti circostanze:

- il destinatario rinunci al contributo;
- le dichiarazioni rese non risultino veritiere;
- il destinatario del contributo risulti assegnatario di contributi concessi in conseguenza dei danni causati dall'emergenza Covid 19, che eccedano la soglia di cui alle disposizioni in materia di aiuti nel periodo del Covid 19;
- l'IBAN comunicato non sia riconducibile alla ragione sociale dell'impresa beneficiaria del contributo;
- l'impresa risulti chiusa o inattiva;
- al momento del controllo l'impresa non risulti in regola con il versamento dei contributi previdenziali.

In tali casi la struttura organizzativa competente procederà con proprio provvedimento alla revoca del contributo assegnato, con recupero delle somme eventualmente corrisposte, maggiorate degli eventuali interessi e fatte salve le sanzioni di legge.

8. Privacy

a) Informativa sul trattamento dei dati personali

Con questa informativa la Regione Marche spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

b) Finalità del trattamento

I dati forniti in relazione alla richiesta di contributo verranno trattati dalla Regione Marche per le finalità connesse al riconoscimento del contributo a fondo perduto, previsto dall'art. 54 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34.

c) Conferimento dei dati

I dati personali richiesti (ad es. codice fiscale, coordinate IBAN ecc.) devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti della disposizione in materia di erogazione di un contributo a fondo perduto. L'omissione e/o l'indicazione non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.

d) Base giuridica

L'articolo 54 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 ha previsto che le Regioni possono adottare

misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 " e successive modifiche e integrazioni, per sostenere le attività economiche colpite dall'emergenza epidemiologica "Covid19". I dati personali indicati sono dunque trattati dalla Regione Marche nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento.

e) Periodo di conservazione dei dati

I dati saranno conservati per il tempo correlato alle predette finalità ovvero entro il maggior termine per la definizione di eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell'Autorità giudiziaria.

f) Categorie di destinatari dei dati personali

I dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati:

- a banche, Poste Italiane, Istituti di moneta elettronica, Istituti di pagamento, che, ai sensi dell'articolo 114-sexies del decreto legislativo 30 settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario), prestano servizi di pagamento per poter verificare che il richiedente il contributo sia intestatario o cointestatario del conto su cui verrà erogato il contributo stesso;
- ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria;
- ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile; ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela dell'Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

g) Modalità del trattamento

I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. La Regione Marche attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; la Regione Marche impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo. Il modello può essere consegnato da un soggetto delegato che tratterà i dati esclusivamente per la finalità di consegna del modello alla Regione Marche.

h) Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali è la Regione Marche, con sede ad Ancona in via Gentile da Fabriano n. 9.

i) Responsabile del trattamento

Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente della struttura regionale competente per l'attuazione della misura di aiuto. Responsabile della protezione dei dati è l'Avv. Paolo Costanzi, nominato con DGR 681/2018, il quale ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona, casella di posta elettronica: rpd@regione.marche.it

j) Diritti dell'interessato

L'interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati forniti anche attraverso la consultazione della propria area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate. Ha inoltre il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti e di esercitare ogni altro diritto ai sensi degli articoli da 18 a 22 del Regolamento laddove applicabili.

Tali diritti possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: Regione Marche, via Gentile da

Fabriano, 9 – 60125 Ancona. Indirizzo di posta elettronica: rpdp@regione.marche.it

Qualora l'interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 196/2003, potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it.

12. Pubblicazione

Le presenti disposizioni sono pubblicate nel B.U.R. M. e sui seguenti siti web istituzionali:

<https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi>

<https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Marche-Promozione/Turismo/Contributi-Finanziamenti-Turismo>

13. Richiesta di informazioni

Contatti del settore turismo per informazioni relative al bando:

- Luigino Marcozzi - mail: luigino.marcozzi@regione.marche.it - tel. 071.806.2219
- Lucia Barbieri - mail: lucia.barbieri@regione.marche.it - tel. 071.806.2423 (martedì e giovedì)
- Cinzia Marcotullio – mail: cinzia.marcotullio@regione.marche.it - tel. 071.806.2462